



COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Provincia di Brescia



N. 17 DEL 30/06/2026

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2026**

L'anno **2026** il giorno **30** del mese di **Giugno** alle ore 18.30 , si riunisce l'organo consiliare in sessione straordinaria, presso la sala consiliare del palazzo municipale.

Sono presenti

1	ZULIANI ALBINO	Presente
2	ABATE GIORGIO	Presente
3	ALLEGRI GIANCARLO	Presente
4	BERARDI FABIO	Presente
5	BERNUZZI ALESSANDRO CARLO	Assente
6	DE TOGNI MASSIMO	Assente
7	GANDELLI ROBERTA	Presente
8	LEALI BERNARDO	Presente
9	MARINI ANNA	Presente
10	MORETTI MAURO	Presente
11	ROSSI ANNAMARIA	Presente
12	TREVISANELLO TIZIANO NICOLA	Presente
13	ZILETTI GIORGIO	Presente

Totale presenti : 11 Totale assenti : 2

E' presente l'Assessore esterno **Parolari Daniela**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.ssa Russo Angela Maria, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a del TUEL).

Visto il numero dei presenti, il Sindaco ZULIANI ALBINO dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026

Illustra l'Assessore al Bilancio e politiche tributarie, Dott.ssa Roberta Gandelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013 istituisce la TARI;
- il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. 147/2013 prevede l'integrale copertura dei costi del servizio;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2026/2029, trasmesso da Garda Uno S.p.A. in data 18/06/2026 e assunto al protocollo n. 7895 in pari data;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (Σ TV) per l'anno 2026 pari a euro 1.311.815,00;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e

all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Padenghe sul Garda e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di euro 1.335.445,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 640.280,00 e parte fissa pari a € 695.166,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 1.311.815,00, di cui parte fissa € 684.532,00 e parte variabile € 627.283,00;

RILEVATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

ATTESO CHE, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO CHE il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

CONSIDERATO CHE:

- il PEF 2026 validato dall'ente territorialmente competente determina i costi del servizio da coprire integralmente tramite tariffa;
- occorre procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2026 per utenze domestiche e non domestiche;
- le tariffe sono articolate secondo i criteri del D.P.R. 158/1999;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

➤ 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

➤ 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

evidenziando che le stesse non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono applicate separatamente con evidenza nel conteggio TARI per ogni utenza;

- a far data dal 01/01/2025 è stata introdotta ed immediatamente applicabile una nuova componente perequativa denominata “UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale per i rifiuti” che vale 6,00 euro/utenza all’anno (sia Utenze Domestiche che Utenze Non Domestiche) e che anche questa componente perequativa non rientra nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma viene applicata con evidenza nel conteggio TARI per ogni utenza in aggiunta delle due sopra indicate;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta 2026:

⇒ prima rata: 31/07/2026 per tutte le utenze non interessate dal Bonus sociale rifiuti;

⇒ seconda rata: 16/12/2026; con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2026;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO:

- ✓ che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Silvia Papa;
- ✓ che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi Finanziari Dott.ssa Silvia Papa;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi Finanziari Dott.ssa Silvia Papa;

VISTI

- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 152/2006;
- D.P.R. 158/1999;
- Lo statuto comunale;
- Il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

RILEVATO CHE l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che gli interventi sono allegati al file audio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dagli 11 consiglieri presenti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di igiene urbana riferito al 2026 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria deliberazione n. 16;
3. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 per le utenze domestiche e non domestiche, come da prospetto allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che riporta nel dettaglio le seguenti risultanze e dati:
 - PEF 2026 con piano dei costi in base al modello MTR ARERA;
 - Classificazioni dei costi del PEF 2026;
 - Quota fissa 2026 e quota variabile 2026 riferita alle Utenze Non Domestiche (UND);
 - Riepilogo UND;
 - Confronto annualità 2025 e 2026 UND;
 - Analisi Economica Utenze Domestiche (UD) con indicazione delle tariffe fisse e variabili 2026;
 - Confronto annualità 2025 e 2026 UD;
 - Riepilogo delle tariffe UD e UND 2026;
4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF 2026;
5. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
6. DI DARE ATTO inoltre che nell'emissione 2026 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue, sia per le utenze domestiche che non domestiche, come quanto indicato in premessa secondo le disposizioni di ARERA:
 - 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - 6,00 euro/utenza per la componente perequativa Ur3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "bonus sociale per i rifiuti";
7. DI DARE ATTO che le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono applicate separatamente con evidenza nel conteggio TARI per ogni utenza;

8. DI STABILIRE che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti;
9. DI DARE ATTO che le tariffe TARI 2026 si applicano con decorrenza 1° gennaio 2026;
10. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Finanziari - Servizio Tributi:
 - la trasmissione della presente deliberazione al MEF – Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - la pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
 - la predisposizione degli avvisi di pagamento;
11. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione:
 - all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;
 - sul sito istituzionale dell'Ente;
12. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971";

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dagli 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 21**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Silvia Papa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Silvia Papa

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ZULIANI ALBINO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RUSSO ANGELA MARIA